



**COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA**

**Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (Tari)
(Revisionato al 2020)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14. del 26.06.2020

INDICE

<u>Titolo 1 – Disposizioni generali</u>	
Articolo 1	Oggetto e scopo del regolamento
Articolo 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 3	Rifiuti assimilati agli urbani
Articolo 4	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Articolo 5	Istituzione delle Tari
Articolo 6	Presupposto oggettivo delle Tari
Articolo 7	Soggetto attivo del tributo
Articolo 8	Soggetto passivo del tributo
<u>Titolo 2 – Determinazione e articolazione del tributo</u>	
Articolo 9	Decorrenza del tributo sui rifiuti
Articolo 10	Commisurazione e gettito complessivo del tributo comunale
Articolo 11	Tributo ambientale
Articolo 12	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Articolo 13	Modalità di determinazione della superficie imponibile
Articolo 14	Numero di occupanti
Articolo 15	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
<u>Titolo 3 – Esenzioni, Esclusioni, Agevolazioni e Riduzioni</u>	
Articolo 16	Esenzione del tributo
Articolo 17	Esclusione dal tributo- Utenze domestiche
Articolo 18	Riduzioni – Utenze domestiche
Articolo 19	Rifiuti speciali – Utenze non domestiche
Articolo 20	Detassazione per avvio al recupero dei rifiuti – Utenze non domestiche
Articolo 21	Mancato o irregolare svolgimento del servizio
<u>Titolo 4 Dichiarazione, Riscossione, Accertamento, Rimborsi, Sanzioni Contenzioso, Disposizioni Finali</u>	
Articolo 22	Obbligo di Dichiarazione
Articolo 23	Modalità di riscossione della Tari
Articolo 24	Minimi riscuotibili
Articolo 25	Rimborso del tributo
Articolo 26	Funzionario responsabile
Articolo 27	Mezzi di controllo
Articolo 28	Sanzioni
Articolo 29	Contenzioso
Articolo 30	Disposizioni Finali

ALLEGATI

Allegato A	Sostanze “assimilate “ai rifiuti urbani”
Allegato B	Categorie di utenze “non domestiche”
Allegato C	<u>Modulistica Tari</u> - Dichiarazione Tassa Rifiuti (Tari) per Utenze Domestiche; - Autocertificazione di ricovero permanente presso casa di cura o di riposo; - Autocertificazione per il riconoscimento dell’esonero alla Tassa Rifiuti (Tari) – Distacco utenze ed assenza di arredo; - Autocertificazione per il riconoscimento della riduzione della Tassa Rifiuti (Tari) – Avvio Compostaggio domestico – Prima richiesta; - Autocertificazione per il riconoscimento della riduzione della Tassa Rifiuti (Tari) – Avvio Compostaggio domestico – Proseguimento utilizzo compostaggio domestico; - Dichiarazione Tassa Rifiuti (Tari) per Utenze NON Domestiche; - Autocertificazione smaltimento rifiuti speciali assimilati agli urbani – Utenze non domestiche; - Autocertificazione smaltimento rifiuti speciali – Utenze non domestiche.

Titolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. n. 3/2001), dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e s.m.i, l'applicazione nel Comune di Torrazza Coste della Tassa sui rifiuti (Tari) di cui all'art. 1 c. 639 della L. 147/2013.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente).
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
4. La tariffa del tributo Tari si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999 così come modificato ed integrato dalla delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 e dal relativo allegato MTR.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e dal presente regolamento.
3. Le tipologie di rifiuto urbano sono definite dall'art. 184 del D.lgs. 152/2006.

Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e di attività sanitarie) elencate nell'allegato "A".
2. Le sostanze sopra individuate sono assimilate ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale dei rifiuti (Kg) rientranti nell'allegato "A" e la superficie complessiva dell'utenza (mq) al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani, "non supera il valore massimo del parametro Kd di riferimento" (Parametro stabilito nell'allegato 1 punto 4.4 DPR 158/1999). Per le utenze che dichiareranno di superare il predetto "limite quantitativo di assimilazione", il Comune di Torrazza Coste tramite l'ausilio del Gestore del Servizio, dovrà, individuare misure organizzative atte a gestire i rifiuti della singola utenza.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dal D.lgs. 152/2006 all'art. 185 e precisamente:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Articolo 5 - Istituzione della Tari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, c. 641-668 L. 147/2013 e s.m.i, dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i, dal D.P.R.158/1999 e dal presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 6 - Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento. A tal fine si considerano imponibili: tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate nel presente regolamento. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 647 L. 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettate alla Tari, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadro si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
4. Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare stesso a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso (a discrezione del contribuente) non comportano esonero o riduzione del tributo.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Articolo 7 - Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

Articolo 8 - Soggetto passivo del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione (anche di fatto) dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato: per i residenti: l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe; per i non residenti il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Titolo 2 – Determinazione e articolazione del tributo

Articolo 9 - Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini di legge, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Articolo 10 - Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal DPR 158/1999 così come modificati ed integrati dalla delibera Area n. 443/2019 e del relativo allegato MTR ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 c. 658 L. 147/2013.
2. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, c. 652 L. 147/2013, di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore del servizio ed approvato dall'Ente territorialmente competente.
6. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva

l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef effettuata secondo le disposizioni di legge e a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al presente comma entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno con l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe e dei dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 *bis* D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Articolo 11 - Tributo ambientale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

Articolo 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 così come modificato e integrato dalla delibera Arera n. 443/2019 e dal relativo allegato MTR, quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, sulla base del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Articolo 13 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, c. 647 L. 147/2013.

Articolo 14 - Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone presenti nello stato di famiglia anagrafico risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
2. Il numero di occupati per i residenti è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale, mentre per i non residenti il numero di occupanti viene forfettariamente stabilito in 1.
3. Nel caso di utenze domestiche, non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti del nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche. La variazione avrà effetto dal giorno in cui si è verificato

l'evento modificativo e comporterà la rettifica dell'avviso di pagamento ordinario Tari (eventualmente già emesso).

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Dal numero complessivo degli occupanti, sono esclusi i componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Tale esclusione, riconosciuta su richiesta dell'interessato tramite presentazione di idonea documentazione giustificativa, avrà decorrenza dalla data in cui si è verificato l'evento, a condizione che l'istanza sia presentata entro i 60 giorni successivi. In caso di presentazione tardiva, l'esenzione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.
6. In caso di utenza con unico occupante residente in casa di riposo il tributo è conteggiato per n. 1 componente e commisurato per la sola parte fissa della tariffa. Eventuale assenza di arredo e di utenze dell'immobile determinerà la sospensione al pagamento della Tari.
7. Per gli immobili tenuti a disposizione (sia soggetti residenti/non residenti) il numero di occupati è convenzionalmente stabilito in numero 1.
8. Per gli immobili tenuti a disposizione di cittadini residenti all'esterno (Aire) il numero di occupati è convenzionalmente stabilito in numero 1.
9. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Articolo 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Ai sensi del DPR 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al DPR 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal DPR 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali e superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Titolo 3 – Esenzioni, Esclusioni, Agevolazioni e Riduzioni

Articolo 16 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
2. Il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle indicate nel presente articolo che dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Articolo 17 – Esclusione dal tributo – Utenze domestiche

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - balconi e terrazze scoperti.
3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (condizioni tempestivamente denunciate da parte del contribuente e debitamente documentate al fine di superare la presunzione di idoneità alla produzione di rifiuti).
6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - utenze immobiliari che risultano contestualmente chiuse, disabitate e prive di tutte le utenze e di arredo. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
 - fabbricati in corso di costruzione disabitati e prive di tutte le utenze e di arredo;
 - fabbricati inagibili purché tale circostanza sia dichiarata a norma di legge;
7. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili.
8. Sono altresì esclusi gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
9. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme

legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 18 – Riduzioni utenze domestiche

1. Ai Cittadini residenti all'estero (Aire) già pensionati nel rispettivo Paese di residenza è riconosciuta una riduzione di 2/3 della Tari (pari al 66,67%) con riferimento ad una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Tale immobile non dovrà essere altresì locato o concesso in comodato d'uso.
2. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione: abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che hanno acquisito la residenza/domicilio in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: riduzione applicata sulla parte variabile della tariffa pari al 100%. Tale riduzione si applica su richiesta del contribuente dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che attivano il compostaggio dei propri scarti organici in modo continuativo, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica su richiesta dell'interessato una riduzione pari al 8%. La riduzione è subordinata alla presentazione annuale di apposita istanza (debitamente documentata da materiale fotografico in sede di prima istanza e con dichiarazione di utilizzo nelle istanze successive) entro la data del 31 gennaio comprovante l'avvenuta attivazione o la prosecuzione del sistema di compostaggio domestico attraverso biocompostatore, tampa tradizionale o altre forme idonee. In caso di presentazione dell'istanza oltre il termine sopra indicato, la riduzione decorrerà dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo comunale.

Articolo 19 – Rifiuti speciali utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola (ossia in via continuativa e nettamente prevalente) rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) I locali adibiti ad uffici, servizi, mense o qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti speciali;
 - b) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi di prodotti agricoli;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività Detassazione	% Applicata
Autocarrozzerie, autofficine riparazioni veicoli, autofficine elettrauto	40 %
Gommisti	25 %
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	10 %
Ambulatori e cliniche veterinarie	10 %
Lavanderie	15 %
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, xerografie	15 %
Carpenterie e lavorazione ferro	45 %
Supermercati e discount	25 %
Stabilimenti industriali	25 %
Attività di produzione manufatti in cemento	45%

5. La riduzione viene accordata su richiesta di parte. Nella denuncia (originaria o di variazione), il dichiarante è tenuto a comunicare il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione/produzione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
6. La riduzione viene accordata a condizione che:
 - a) l'interessato dimostri allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6 c.4 L. 212/2000;
 - b) l'interessato comunichi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ai fini della verifica (MUD).

Articolo 20 – Detassazione per avvio al recupero dei rifiuti – utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t), del D.lgs 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa. Alle aziende che si impegnano concretamente, mediante soggetti autorizzati, a garantire il riciclo dei propri rifiuti assimilati agli urbani, si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:

Kg	% Applicata
Fino a kg. 10.000	10%
Da kg. 10.001 fino a kg. 15.000	15%
Da kg. 15.001 fino a kg. 20.000	20%
Da kg. 20.001 fino a kg. 25.000	25%
Oltre kg. 25.000	30%

4. La detassazione sarà accordata a condizione che:
 - a. la richiesta venga presentata annualmente su istanza di parte entro il 30 aprile dell'anno successivo al recupero dei rifiuti.
 - b. la richiesta deve essere corredata con la seguente documentazione: a) copie dei formulari dei rifiuti e del MUD, riportanti la natura e la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno d'imposta precedente; b) attestazione del soggetto a cui tali rifiuti sono stati affidati, con la specificazione delle modalità osservate per il recupero e della loro conformità alla normativa vigente in tema di tutela ambientale. c) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero. d) copie delle ricevute di pagamento della tassa dell'anno precedente.
 - c. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 21 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente all'ufficio comunale competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Titolo 4 – Dichiarazione, Riscossione, Accertamento, Rimborsi, Sanzioni, Contenzioso, Disposizioni Finali

Articolo 22 – Obbligo di Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, nei termini di legge, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabile al tributo;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche di soggetti residenti: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza;
 - b) per le utenze domestiche occupate da due o più nuclei famigliari: almeno uno degli intestatari delle schede di famiglia (vincolo di solidarietà);
 - c) per le utenze domestiche di soggetti non residenti: dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - d) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato;
 - e) nel caso di decesso del contribuente: i famigliari conviventi o gli eredi dello stesso;
 - f) nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'ufficio comunale competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
4. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta dichiarazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
5. La denuncia, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente all'ufficio comunale competente o spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a/r), a mezzo posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale (data di invio).
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in dichiarazione. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
7. All'allegato "C" del presente regolamento è prevista la modulistica cui il contribuente dovrà attenersi per dichiarare e/o rettificare la propria posizione Tari.
8. La dichiarazione (originaria, di variazione o di cessazione) per le utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) i dati anagrafici relativi al proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi di registrazione del contratto di locazione/comodato;
 - d) gli estremi catastali degli immobili e delle aree, il numero civico di ubicazione, ed il numero dell'interno ove esistente;
 - e) la superficie degli immobili assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala nel caso in cui la dichiarazione sia legata alla variazione della superficie imponibile;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) la data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'utenza;

La dichiarazione (originaria, di variazione o di cessazione) per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale -istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita Iva, codice Ateco, estremi di iscrizione alla CCIAA, sede legale, domicilio fiscale, pec);
 - b) i dati identificativi del rappresentante legale o responsabile/ amministratore delegato (dati anagrafici, codice fiscale, luogo di residenza);
 - c) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
 - d) l'indicazione della categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo;
 - e) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
 - f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
 - g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - i) l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate assimilati ai rifiuti urbani
 - j) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani) che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
 - k) la data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'utenza;
9. l'ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Articolo 23 – Modalità di riscossione della Tari

1. La riscossione della Tari è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il comune può, in deroga all'art. 52 D.lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. In deroga all'art. 52 D.lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti saranno riscossi in tre rate consecutive a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. Le scadenze di pagamento verranno determinate annualmente conseguentemente all'approvazione della delibera tariffaria.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'ufficio comunale competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da

promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 24 - Minimi riscuotibili

Non si procede al versamento in via ordinaria per somme complessive annue inferiori a € 4,00.

Articolo 25 - Rimborso del tributo

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata nei termini di legge. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione si prende, quale riferimento, la data dell'effettiva presentazione.
2. Non si procede al rimborso per somme complessive annue inferiori a € 4,00. Il rimborso delle somme versate e non dovute dovrà in ogni caso essere richiesto dall'interessato entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso % annuale a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire, previo consenso del contribuente, anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi.

Articolo 26 - Funzionario responsabile

Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 27 - Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 – 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - a) omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto.
 - b) tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- c) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- d) infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- e) mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'ufficio comunale competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.

Articolo 29 - Contenzioso

Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni, o rigetto di domanda di definizione agevolata dei rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 546/1992 e s.m.i.

Articolo 30 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, c. 16 L. 23 388/2000, come integrata dall'art. 27, c.8 L. 448/2001, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
5. Il Comune di Torrazza Coste proseguirà le attività di accertamento delle pregresse annualità della Tassa Rifiuti (Tari) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali facendo riferimento al regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2017.
6. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 388/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, c.8 L. 448/2001, a decorrere dal 01 gennaio 2020.

Allegato A – Sostanze “assimilate” ai rifiuti urbani

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria/plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura/trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g) DPR. 254/2003, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica, veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 833/1978.

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso; pannolini pediatrici e i pannoloni;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Allegato B – Categorie di utenze “non domestiche”

Categorie previste dal DPR 158/1999 - Comuni fino a 5000 abitanti

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
- Campeggi, distributori carburanti;
- Stabilimenti balneari;
- Esposizioni, autosaloni;
- Alberghi con ristorante;
- Alberghi senza ristorante;
- Case di cura e riposo;
- Uffici, agenzie;
- Banche ed istituti di credito e studi professionali;
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
- Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
- Attività industriali con capannoni di produzione;
- Attività artigianali di produzione beni specifici;
- Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie;
- Bar, caffè, pasticceria;
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
- Plurilicenze alimentari e/o miste;
- Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
- Discoteche, night club.

Categorie previste dal DPR 158/1999 - Comuni oltre i 5000 abitanti:

- Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.);
- Cinematografi, teatri;
 - Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
 - Stabilimenti balneari;
 - Autosaloni, esposizioni;
 - Alberghi con ristorante;
 - Alberghi senza ristorante;
 - Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
 - Ospedali;
 - Agenzie, uffici;
 - Banche e istituti di credito e studi professionali
 - Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta;
 - Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia;
 - Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
 - Banchi di mercato beni durevoli;
 - Barbiere, estetista, parrucchiere;
 - Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro);
 - Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
 - Attività industriali con capannoni di produzione;
 - Attività artigianali di produzione beni specifici;
 - Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
 - Birrerie, hamburgerie, mense;

- Bar, caffè, pasticceria;
- Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Plurilicenze alimentari e miste;
- Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio;
- Ipermercati di generi misti;
- Banchi di mercato generi alimentari;
- Discoteche, night club.